

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 04/06/2021

CIRCOLARE N. 10/2021

Con la presente circolare vengono evidenziati i principali temi trattati dal Dl 73/2021 pubblicato in GU il 25/05/21.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA FINO A DUE MILIONI DI EURO

Il decreto Sostegni-bis , **per il solo anno 2021**, aumenta il limite per la compensazione dei crediti d'imposta e contributivi o per la richiesta di rimborso con procedura semplificata a **2 milioni di euro**.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il Dl 73/2021 (cosiddetto decreto Sostegni-bis) disciplina, all'articolo 1, i nuovi contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici con partita Iva colpiti dall'emergenza sanitaria Covid-19.

In sintesi l'intervento replica le misure di ristoro varate nel corso dell'ultimo anno attraverso la normativa emergenziale, commisurando l'entità dei sostegni al calo di fatturato delle attività colpite dagli effetti della pandemia. In tale contesto va tuttavia rimarcato come il nuovo decreto amplia significativamente sia il novero degli strumenti messi in campo sia, conseguentemente, la platea dei possibili beneficiari.

I 30 commi dell'articolo 1 del decreto regolano ben quattro tipologie di contributo a fondo perduto, ovvero:

- 1) un beneficio "automatico" concesso, nella medesima forma e nel medesimo ammontare, salvo un ulteriore conguaglio, a tutti i soggetti che hanno già fruito del precedente fondo perduto del primo decreto Sostegni; tale aiuto verrà concesso in automatico ed a condizione che la P.IVA risulti ancora attiva alla data del 26/05/2021;
- 2) Un ulteriore beneficio introdotto dal decreto, che si basa su un calcolo di calo di fatturato effettuato su un periodo diverso rispetto a quello previsto dal precedente decreto; in altre parole, qualora il calo del fatturato medio mensile registrato tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2020 sia più consistente di quello rilevato nell'anno solare 2020 (rispetto al 2019) il contribuente avrà diritto a un contributo aggiuntivo calcolato con le stesse percentuali, previste dal primo Decreto Sostegni, determinate in relazione al fatturato 2019, ossia: il 60% se esso non supera 100mila euro, il 50% se è maggiore di 100mila ma non di 400mila euro, il 40% oltre 400mila e fino a 1 milione di euro ed il 30% se eccede 1 milione ma non 5 milioni, il 20% se oltrepassa 5 milioni ma non 10 milioni; per ottenere il contributo integrativo sarà necessario presentare una nuova istanza all'Agenzia delle Entrate. Si attende pubblicazione istanza e relative istruzioni per la compilazione e l'invio della richiesta;
- 3) un ulteriore contributo "perequativo", riconosciuto a favore dei titolari di reddito agrario nonché di imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni, commisurato in base alla differenza tra il risultato economico conseguito nel 2020 e quello relativo all'anno precedente;
- 4) un inedito contributo, infine, a favore degli operatori economici con ricavi o compensi superiori a 10 milioni ma non a 15 milioni di euro.

Per ricevere il contributo, escluso quello previsto al punto 1 in quanto automatico, sarà necessario presentare una istanza telematica all'agenzia delle Entrate secondo le modalità che saranno fissate con provvedimento del direttore della stessa Agenzia, istanza che i soggetti obbligati non potranno inviare prima di aver presentato la comunicazione afferente le liquidazioni periodiche dell'Iva relativa al primo trimestre 2021.

Il nuovo metodo di calcolo del contributo è utilizzabile anche da coloro che non sono stati destinatari del contributo a fondo perduto previsto dal primo Decreto Sostegni; non è invece utilizzabile da coloro che hanno iniziato l'attività dal 1° marzo 2020.

IVA E CREDITI FISCALI

In caso di non pagamento da parte del cliente della cessione di beni o della prestazione effettuata, il creditore potrà emettere la nota di variazione Iva dall'apertura delle procedure concorsuali o dall'inizio delle altre forme di gestione della crisi d'impresa. Viene finalmente anticipato il termine da cui il creditore non soddisfatto può recuperare l'Iva versata indebitamente allo Stato. La regola è stata introdotta con l'articolo 18 del Dl 73/21 (decreto Sostegni bis) e si applicherà solo alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto, il 26 maggio 2021: tutti i crediti pregressi restano vincolati alla precedente normativa.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura con Iva e poi annotata nel registro delle vendite viene meno (o se ne riduce la base imponibile), a causa del mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente, il cedente/prestatore ha

diritto di portare in detrazione l'Iva corrispondente alla variazione, riportandola nel registro acquisti a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale. Per fissare tempi certi per il recupero, la norma stabilisce che per le procedure concorsuali la rettifica possa avvenire dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Se il debito, dopo l'emissione della nota di variazione, viene pagato in tutto o in parte, il creditore è obbligato a rettificare in aumento l'Iva a debito corrispondente.

BONUS CANONI DI LOCAZIONE ESTESO FINO A MAGGIO 2021

Per i mesi da gennaio a maggio 2021 il Decreto Sostegni bis proroga il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e sull'affitto di azienda; per le imprese del settore turistico ricettivo la proroga è estesa al 31 luglio 2021.

Il Dl Sostegni-bis interviene su questa misura agevolativa estendendo la platea dei soggetti ammessi e sulle condizioni per accedere.

Secondo il nuovo Decreto i soggetti ammessi a fruire del credito di imposta possono essere classificati in due categorie:

- 1) esercenti attività di impresa, arte e professione con ricavi/compensi fino a 15 milioni nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi 2019);
- 2) enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e quelli civilmente riconosciuti.

Per questi soggetti il credito di imposta spetta per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Resta invariata la misura del credito che è pari al 60% per le locazioni e 30% per gli affitti di azienda.

Resta confermato, come per la precedente versione del credito, che ai soggetti che hanno avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il credito di imposta spetta anche in assenza del calo del fatturato.

Si attende chiarimento per la decorrenza del termine per l'utilizzo del credito.

MORATORIA SUI FINANZIAMENTI ESTESA AL 31 DICEMBRE 2021 E MODIFICHE SUL FONDO GARANZIA

Una delle misure che ha sortito maggiori effetti per sostenere la liquidità delle imprese nel periodo della pandemia è stata la moratoria sui finanziamenti, stabilita per legge dall'articolo 56 del Dl 18/2020. Originariamente tale moratoria era prevista fino al 30 settembre del 2020. Poi il perdurare della crisi che ha colpito le imprese anche per tutta la restante parte del 2020 e gli inizi del 2021, ha fatto sì che la stessa venisse posticipata dapprima al 31 gennaio 2021 e poi al 30 giugno 2021.

L'ultima proroga che è intervenuta con il decreto Sostegni bis sposta la moratoria al 31 dicembre 2021.

La moratoria di legge riguarda le Pmi di definizione comunitaria, le microimprese, le partite Iva e le ditte individuali.

Dal punto di vista strettamente operativo le imprese che vogliono beneficiare di questa ulteriore proroga dovranno attivarsi, in quanto l'articolo 16 del Dl Sostegni-bis stabilisce che siano loro a dover effettuare una comunicazione nei confronti dei soggetti finanziatori. In altre parole in assenza di tale comunicazione si fuoriesce dalla moratoria e si riprende a pagare regolarmente i flussi finanziari alle banche. **La comunicazione deve essere effettuata entro il 15 giugno**, il che impone alle imprese di verificare con sollecitudine la convenienza ad usufruire della nuova proroga. Non sono previste forme particolari per la comunicazione, pertanto l'impresa potrà predisporre la comunicazione attraverso una PEC che dia la prova della ricezione da parte dell'istituto finanziario. Le banche potrebbero però richiedere la compilazione di un proprio format.

Si precisa che la moratoria si applica soltanto alla quota capitale il che dovrebbe comportare che invece il pagamento degli interessi debba comunque essere riattivato.

Tale misura dovrà esser autorizzata a livello europeo ed è previsto che entro 30 giorni il Fondo centrale di garanzia aggiorni le proprie disposizioni operative.

In riferimento al regime speciale introdotto dal decreto Liquidità relativo al Fondo di garanzia è prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 ma con un ridimensionamento. Dal 1° luglio le percentuali di garanzia saranno più basse. L'aspetto positivo è l'estensione delle durate dei finanziamenti garantiti di importo superiore ai 30mila euro. Per i finanziamenti fino a 30 mila euro la copertura della garanzia passa dal 100% al 90%, per quelli di importo superiore a 30mila euro dal 90 all'80 per cento.

Il decreto Sostegni bis introduce all'interno del Fondo di garanzia Pmi una nuova garanzia grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento. Si tratta di un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio, volto ad accrescere la liquidità delle imprese. La nuova misura di sostegno prevede l'accesso per le imprese fino a 499 dipendenti a finanziamenti di medio-lungo termine della durata compresa fra 6 e 15 anni, in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&S, innovazione e/o investimento. In relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80% della perdita registrata sul singolo finanziamento. Per la realizzazione di questa nuova misura è stato destinato un miliardo di euro.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA